



# Informazioni tecniche – Protezione degli animali

## N. 16.5

### Uccisione corretta di pesci

#### Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

#### **A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze.**

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti sono curati o uccisi, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti, in particolare, prevedono dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere quella giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente uccisi.

#### **In qualsiasi caso, l'eutanasia è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali.**

I detentori che portano dal veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla.

Costituisce un'eccezione la soppressione dei pesci perché i preparati autorizzati possono essere acquistati dal veterinario. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

## **Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato.**

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

## **Che cosa significa «uccisione corretta»?**

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

### **Requisiti per le persone che uccidono animali**

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

### **Procedura corretta in condizioni rispettose**

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne la carcassa.

### **Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali**

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178a OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati, viola le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza avere la pratica necessaria oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

# **Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per i pesci**

## **Eutanasia**

Come già menzionato, per tutti gli animali l'uccisione mediante la somministrazione di medicinali appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali.

Contrariamente a tutte le altre specie animali, per via delle sostanze impiegate, i pesci possono essere soppressi anche dai detentori di animali esperti. I preparati adatti a questo scopo possono essere acquistati presso uno studio veterinario. Il dosaggio e l'impiego devono rispettare le indicazioni di un veterinario. Il pesce deve essere osservato con attenzione fino al sopraggiungere della morte, cfr. paragrafo «Accertamento del sopraggiungere della morte».

## **Colpo sulla testa e taglio delle branchie**

Per la maggior parte dei pesci, lo stordimento può essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso sulla testa. Deve essere eseguito con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante, adeguato alle dimensioni dell'animale. Lo stordimento mediante colpo sulla testa non è adatto per i pesci molto piccoli, che non possono essere immobilizzati con sicurezza con le mani e per i pesci con la pinna dorsale alta, come i discus o gli scalari.

Subito dopo averlo stordito, occorre dissanguare il pesce tagliandogli le branchie. Occorre sezionare con una lama tagliente i vasi sanguigni principali tra il cuore e gli archi branchiali o i singoli archi branchiali.

## **Accertamento del sopraggiungere della morte**

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva.

Nei pesci, i seguenti sintomi servono per verificare la perdita di coscienza, dopo il taglio delle branchie anche per accertare il sopraggiungere della morte.

- Rotazione degli occhi, riflesso assente: se lo si inclina lungo l'asse longitudinale, il pesce non stordito cerca di allineare gli occhi verticalmente. Se ciò non avviene, significa che è stordito profondamente.
- Nessun movimento respiratorio, nessun movimento degli archi branchiali o degli opercoli branchiali.
- Nessun movimento natatorio o delle pinne coordinato (le contrazioni muscolari scoordinate possono invece presentarsi anche nel caso di animali storditi profondamente).
- Nessuna reazione se si toccano le branchie, uno stimolo molto forte per i pesci. Se il pesce non reagisce, significa che è stordito profondamente.

## **Accertare il sopraggiungere della morte dopo la soppressione**

Quando sono soppressi, i pesci perdono dapprima coscienza, non muoiono subito. Pertanto, devono essere tenuti sotto osservazione per almeno 30 minuti dopo aver perso coscienza. Se durante l'intero periodo di osservazione non sono più visibili i sintomi summenzionati, si può presupporre che il pesce sia morto.

## **Smaltimento della carcassa dell'animale**

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

## Metodi di uccisione non ammessi per i pesci

**L'impiego di preparati per l'eutanasia senza prescrizione e istruzioni veterinarie:** l'impiego improprio di preparati comporta il rischio che l'animale non venga stordito senza stress e che non sovraggiunga con certezza la morte dell'animale.

**Sbattere contro una superficie:** se si sbatte un animale a terra o contro un muro si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

**Sbattere contro uno spigolo:** con questo metodo si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di causargli dolori e sofferenze.

**Schiacciamento:** anche se si utilizza un oggetto pesante, si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di causargli dolori e sofferenze.

**Congelamento all'aria o in acqua:** questo metodo crudele non stordisce l'animale, che muore lentamente, provando dolori e sofferenze.

**Immersione in acqua bollente:** con questo metodo si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di ucciderlo in modo crudele. La stessa cosa vale se si scottano i pesci con l'acqua bollente.

**Soffocamento all'aria:** questo metodo crudele, per esempio se si prosciuga uno stagno, non stordisce l'animale, che muore lentamente.

**Colpo sulla testa senza successiva uccisione:** il colpo sulla testa non comporta necessariamente la morte dell'animale. Vi è dunque il rischio che riprenda coscienza, provi dolore e soffra.

**Taglio delle branchie a pesci morenti senza stordimento precedente:** anche gli animali gravemente malati o feriti provano dolore. Pertanto, prima di dissanguarli, è obbligatorio stordirli tagliandogli le branchie.

**Scarico nella rete fognaria:** se dallo scarico del bagno finiscono nella rete fognaria, i pesci muoiono in maniera incontrollata e senza stordimento, con il rischio che provino dolori e soffrano.

**Rilascio in acque pubbliche o stagni:** i pesci d'acquario non possono essere rilasciati nei fiumi, nei ruscelli, nei laghi o negli stagni perché tali ambienti non soddisfano le loro esigenze. Di solito muoiono in maniera incontrollata. L'azione corrisponde a un abbandono di animali ed è vietata.

## Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta

- N. 16.1 Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni
- N. 16.2 Uccisione corretta di conigli
- N. 16.3 Uccisione corretta di suini
- N. 16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini
- N. 16.6 Uccisione corretta di rettili
- N. 16.7 Uccisione corretta di uccelli ornamentali

**Legislazione:** Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

**Art. 26 LPAn** Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:  
b. uccide animali con crudeltà o per celia; [...]

**Art. 5 OPAn** Cura

<sup>2</sup> [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

**Art. 16 OPAn** Pratiche vietate

<sup>2</sup> In particolare è vietato:  
a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]  
f. abbandonare un animale con l'intenzione di liberarsene;

**Art. 177 OPAn** Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

<sup>1</sup> Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.  
<sup>1bis</sup> Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

**Art. 178 OPAn** Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

**Art. 178a OPAn** Deroghe all'obbligo di stordimento

<sup>1</sup> L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:  
a. durante la caccia;  
b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;  
c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

**Art. 179 OPAn** Uccisione corretta

<sup>1</sup> La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.  
<sup>2</sup> Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.  
<sup>3</sup> Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

**Art. 187 OPAn** Dissanguamento

[...]  
<sup>5</sup> Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.